



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# **PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO – PREMESSE**

.

Corso Praticanti del 25/02/2019

Vantaggiato Donatella

Cartasegna Roberto



# D.LGS 139/2015

## DELLA DIRETTIVA N.2013/34/UE

- Come noto, il D.Lgs 139/2015 ha introdotto alcune novità applicabili *“ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire”* dall’1.1.2016. In particolare :
- sono state apportate modifiche agli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ex artt. 2424, 2425 e 2435-bis. C.c.;
- sono stati modificati i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426, C.c.;
- è stato introdotto l’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario di cui all’art. 2425-ter, C.c.;
- è stato modificato il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c.;
- è stata introdotta una nuova struttura *“semplificata”* del bilancio a favore delle c.d. *“micro imprese”* di cui all’art. 2435-ter, C.c..



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

- Il Codice civile distingue, ai fini della redazione del bilancio, 3 categorie di società:
- quelle di grandi dimensioni, obbligate a redigere il **bilancio in forma ordinaria**;
- quelle di piccole dimensioni, che possono redigere il **bilancio in forma abbreviata**;
- le “**micro imprese**”, che si “limitano” a redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

## Bilancio ordinario

- L'art. 2423, comma 1, C.c. prevede che il bilancio (ordinario) d'esercizio è costituito da:
- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota integrativa;
- Rendiconto finanziario.
- Ai sensi dell'art. 2428 C.c., il bilancio va corredato altresì dalla Relazione sulla Gestione.



## Bilancio in forma abbreviata

- Le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, sempreché non siano superati 2 dei 3 parametri di seguito indicati
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non siano superati 2 dei 3 parametri di seguito indicati.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Parametri di riferimento e i seguenti limiti:

- Attivo patrimoniale • 4.400.000
- Ricavi delle vendite e prestazioni • 8.800.000
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio • 50 unità



## Bilancio “Micro Imprese”

- Ai sensi dell’art. 2435-ter, le c.d. “micro imprese” possono redigere il bilancio d’esercizio utilizzando una struttura semplificata.
- Al sussistere di specifiche condizioni, di seguito esaminate, dette imprese possono redigere il bilancio d’esercizio utilizzando gli **schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico** (ed i relativi criteri di valutazione) **del bilancio abbreviato** ex art. 2435-bis.
- Tale possibilità è limitata alle società che nel primo esercizio di attività o successivamente per 2 esercizi consecutivi non superano 2 dei 3 seguenti limiti.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Parametri di riferimento e i seguenti limiti:

Attivo Stato patrimoniale	175.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	350.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	5 unità





## Novità dell'OIC 12

- *Recentemente l'OIC ha provveduto ad aggiornare alcuni Principi contabili apportando una serie di emendamenti, applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2017 o da data successiva.*
- *In particolare è stato "aggiornato" il Principio contabile OIC 12 in base al quale ora:*
- *le imposte anticipate devono essere separatamente indicate nel bilancio abbreviato e in quello delle "micro – imprese";*
- *tutte le rettifiche dei ricavi sono portate a riduzione degli stessi ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori / cambiamenti di Principi contabili.*



## OIC 12 ( EMENDAMENTO 2018) RETTIFICHE DEI RICAVI :

### PREVIGENTE

- *Le rettifiche di ricavi **di competenza dell'esercizio** sono portate a riduzione della voce ricavi. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".*

### NUOVO

- *Le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione della voce ricavi, **ad esclusione delle** rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**Rettifiche dei ricavi:**

**1- da correzione errori /cambiamenti Principi contabili**

**a) di competenza**

**b) di esercizi precedenti:**

### **Disciplina precedente**

- a) a riduzione dei ricavi
- **b) OIC 29 (patrimonio netto/conto economico)**

### **Nuova disciplina**

- a) a riduzione dei ricavi
- b) OIC 29 (patrimonio netto/conto economico)



## **2- ALTRE - Rettifiche dei ricavi:**

**a) di competenza**

**b) di esercizi precedenti:**

### **Disciplina previgente**

- a) A riduzione dei ricavi
- b) Trattamento non specificato

### **Nuova disciplina**

- a) A riduzione dei ricavi
- b) A riduzione dei ricavi



# OIC 12

## IMPOSTE ANTICIPATE

### PREVIGENTE

- *C) Attivo circolante:*
  - *I - Rimanenze*
- *II – Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo*

### NUOVO

- *C) Attivo circolante:*
  - *I - Rimanenze*
- *II – Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo e delle imposte anticipate*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Rettifiche		Disciplina previgente	Nuova disciplina
Da correzione errori / cambiamenti Principi contabili	di competenza	A riduzione dei ricavi	A riduzione dei ricavi
	di esercizi precedenti	OIC 29 (patrimonio netto / Conto economico)	OIC 29 (patrimonio netto / Conto economico)
Altre	di competenza	A riduzione dei ricavi	A riduzione dei ricavi
	di esercizi precedenti	Trattamento non specificato	



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



## BILANCIO 2018- Nuova Tassonomia

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 Gennaio 2019 il comunicato MISE di rilascio della nuova Tassonomia denominato PCI\_2018-11-04.

Viene pubblicata la nuova Tassonomia PCI\_2018-11-04, dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991; il nuovo **tracciato, quindi, non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.**

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente a partire **dal 1.3.2019** per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. 139/2015 **referiti ad esercizi chiusi il 31.12.2018** o in data successiva.

# XBRL

- La previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06 potrà essere utilizzata fino al 28.2.2019 per esercizi chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28.2.2019 ma non oltre il 31.12.2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs.139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.



# XBRL

## **Bilancio d'esercizio ordinario**

- O.1 La sezione «Nota integrativa, parte iniziale», normalmente “sovraccarica” di informazioni di grossa rilevanza, viene strutturata in una serie di sottocampi testuali intestati per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali l'indicazione dei principi di redazione
- («Principi di redazione»),
- («Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile»), («Cambiamenti di principi contabili») ( OIC 29)
- («Correzione di errori rilevanti»)( OIC 12),
- («Problematiche di comparabilità e di adattamento»),
- («Criteri di valutazione applicati»)
- («Altre informazioni») un campo residuale

# XBRL

- O.2 Il campo testuale di commento, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile viene trasformato – per favorire una loro migliore distribuzione e identificabilità, anche per coerenza con le modifiche proposte per le forme abbreviata e micro – in una sottosezione dedicata alle cooperative denominata «Informazioni relative alle cooperative». Vengono quindi esplicitati due campi testuali relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2513 («Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile») e 2545-sexies («Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile») del Codice Civile

# XBRL

- O.3 Il campo testuale di commento, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», dedicato alle informazioni di legge sulle startup e PMI innovative viene ridenominato, per chiarire che vi si comprendono anche le startup a vocazione sociale, «Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative».
- O.4 Viene introdotto, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», il campo testuale dedicato all'informativa di cui all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 denominato «Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124».

# XBRL

## **Bilancio d'esercizio Abbreviato**

A.1 Vengono introdotte le modifiche, relative alla sezione «Nota integrativa, parte iniziale», di cui al punto O.1 del Bilancio d'esercizio ordinario.

A.2 Nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», vengono introdotte le modifiche di cui al punto O.2 del Bilancio d'esercizio ordinario con l'aggiunta di due campi testuali specifici della forma abbreviata (laddove il redattore, come è di norma, ometta la relazione sulla gestione) relativi alla disclosure richiesta dagli artt. 2528 («Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile») e 2545 («Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile») del Codice Civile.

A.3 Vengono introdotte le modifiche, relative alla sezione «Nota integrativa, altre informazioni», di cui al punto O.3 del Bilancio d'esercizio ordinario.

A.4 Viene introdotto, nella sezione «Nota integrativa, altre informazioni», il campo testuale di cui al punto O.4 del Bilancio d'esercizio ordinario.

## **Bilancio delle micro-impres**

- M.1 Viene corretta un'incoerenza ortografica (mancanza della virgola) nell'intestazione della sezione dedicata alle altre informazioni, ora «Bilancio micro, altre informazioni».
- M.2 Nella sezione «Bilancio micro, altre informazioni» vengono introdotte le modifiche di cui al punto A.2 del Bilancio d'esercizio abbreviato.
- M.3 Nella sezione «Bilancio micro, altre informazioni» vengono introdotte le modifiche di cui al punto A.3 del Bilancio d'esercizio abbreviato.
- M.4 Viene introdotto, nella sezione «Bilancio micro, altre informazioni», il campo testuale di cui al punto A.4 del Bilancio d'esercizio abbreviato.

AMBITO OGGETTIVO: eccezioni, il bilancio va presentato in formato

Salvo alcune specifiche **XBRL**.

Tipologia bilancio	Obbligo XBRL
Bilancio d'esercizio (in forma ordinaria o abbreviata), anche per le società in liquidazione	SI
Bilancio consolidato Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) Bilancio finale di liquidazione	
Bilancio consolidato	
Bilancio finale di liquidazione	NO
Situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione	
Bilancio consolidato della controllante / di società di persone	
Bilancio di società estero con sede secondaria in Italia	
Bilancio sociale Situazione patrimoniale di imprese sociali	

## AMBITO SOGGETTIVO: eccezioni

<p>-Società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative)</p> <p>- Consorzi con attività esterna, ai fini del deposito della situazione patrimoniale ex art. SI 2615-bis, C.c.</p>	SI
<p>Società:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– quotate (comprese, oltre quelle con azioni quotate, anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come ad esempio, obbligazioni)</li><li>– anche non quotate, che redigono, per obbligo / facoltà, il bilancio (anche consolidato) in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS / IFRS)</li><li>– di assicurazione e riassicurazione – banche ed istituti finanziari</li><li>– che depositano il bilancio di esercizi chiusi prima del 16.2.2009 – controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse</li></ul>	NO

## PROCEDIMENTO FORMAZIONE BILANCIO

- Gli amministratori delle società di capitali devono presentare ai soci al fine della relativa approvazione il “**progetto**” di bilancio costituito da (art. 2423 co.1 c.c.)
- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota Integrativa
- va trasmesso all’organo di controllo, se esistente, almeno **30 giorni prima** della data di approvazione;
- va depositato presso la sede sociale nei **15 giorni precedenti** a quello fissato per l’approvazione.
-



## PROCEDIMENTO FORMAZIONE BILANCIO

- ENTRO 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il bilancio 2018, entro il 30.4.2019);
- È comunque possibile usufruire del maggior termine di **180 giorni (29.6.2018)** in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società, se previsto dallo statuto. In sede di approvazione del bilancio è proposta la destinazione del risultato dell'esercizio 2017 (distribuzione/accantonamento utile, copertura perdita, ecc.).

# PROCEDIMENTO FORMAZIONE BILANCIO

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi				
		Ordinari	Particolari esigenze relative a struttura e oggetto sociale			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori               <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>.. stato patrimoniale</td> </tr> <tr> <td>.. conto economico</td> </tr> <tr> <td>.. nota integrativa</td> </tr> </table> </li> <li>• Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria)</li> <li>• Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo</li> </ul>	.. stato patrimoniale	.. conto economico	.. nota integrativa	<p>Comunicazione al collegio sindacale entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, se esiste l'organo di controllo.</p> <hr/> <p>Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.</p>	30.03 <sup>(1)</sup>	29.05 <sup>(1)</sup>
.. stato patrimoniale						
.. conto economico						
.. nota integrativa						
<p>Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati</p>	<p>Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.</p> <p>E fino a quando il bilancio non sia approvato.</p>	14.04 <sup>(1)</sup>	13.06 <sup>(1)</sup>			

# PROCEDIMENTO FORMAZIONE BILANCIO

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini indicativi	
		Ordinari	Particolari esigenze relative a struttura e oggetto sociale
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea <sup>(2)</sup>	⇒ Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	⇒ 21.04 <sup>(1)</sup>	⇒ 20.06 <sup>(1)</sup>
Assemblea di approvazione del bilancio <sup>(3)</sup>	⇒ Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio <sup>(4)</sup> .	⇒ 29.04 <sup>(1)</sup>	⇒ 28.06 <sup>(1)</sup>
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica)	⇒ Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	⇒ 29.05 <sup>(1)</sup>	⇒ 28.07 <sup>(1)</sup>
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica	⇒ Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	⇒ 30.09 (se l'esercizio coincide con l'anno solare)	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari	⇒ Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	⇒ 30.12 (se la dichiarazione è presentata entro il 30.09)	



# Relazione sulla gestione

- Come noto, il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio e consolidato
- ha, tra l'altro, modificato il contenuto della Relazione sulla gestione disciplinata dall'art. 2428, C.c., confermando di fatto la maggior parte delle informazioni richieste nel testo previgente.



## NOVITA' DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO ORDINARIO

- L'unica modifica operata dal citato D.Lgs. n. 139/2015 al contenuto della Relazione sulla gestione riguarda l'abrogazione del n. 5) del comma 3 dell'art. 2428, C.c., a seguito della quale nella stessa **non è più richiesta l'informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio in quanto il nuovo n. 22-quater) al comma 1 del citato art. 2427**, prevede che la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio vanno ora indicati nella Nota integrativa.



## Ulteriori obblighi previsti dal Cod.Civ.:

- **l'Art. 2364 co.2** prevede che la Relazione sulla Gestione contenga l'indicazione dei motivi a fronte dei quali la convocazione dell'assemblea è avvenuta entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio
- **l'Art. 2391 bis co. 1** che impone **alle società quotate** di fornire le indicazioni sulle **operazioni con le c.d. "parti correlate"**;
- **l'Art. 2497 co. 5** che prevede per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare i rapporti con la società che esercita tale attività e gli effetti che la stessa ha sull'esercizio dell'impresa e sui suoi risultati.
- **l'art. 2497 ter**, prevede la descrizione nella Relazione sulla Gestione delle decisioni della società, se influenzate dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento;
- **l'art. 2545** che impone agli amministratori delle società cooperative di dare evidenza dei criteri seguiti per il conseguimento degli scopi mutualistici.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# Trasmissione Bilancio all'organo di Controllo

Progetto di  
bilancio +  
Relazione sulla  
gestione

Entro 30 giorni a

**ORGANO DI  
CONTROLLO**  
per la relazione  
dei Sindaci



## **NUOVI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI:**

- Come disposto dall'art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale (Collegio sindacale, società di revisione o revisore legale) nella propria relazione deve esprimere, tra l'altro, **un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione, predisposta dagli amministratori, con il bilancio d'esercizio.**





## Deposito Bilancio presso la sede sociale

- Come noto, le società di capitali devono provvedere ad approvare il bilancio d'esercizio entro:
  - 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il bilancio 2017, entro il 30.4.2018);
  - 180 giorni in caso di particolari esigenze(per il bilancio 2017, entro il 29.6.2018).
- Va depositato presso la sede sociale nei **15 giorni precedenti** a quello fissato per l'approvazione.



# Approvazione Del Bilancio

- **Per le Spa Ai sensi dell'art. 2364, comma 2, C.c.**, gli amministratori devono convocare l'assemblea entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni (180gg termine differito, al sussistere di particolari esigenze) dalla chiusura dell'esercizio.
- **Per Srl Ai sensi dell'art. 2478-bis, C.c.**, gli amministratori devono "presentare" il bilancio "ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364"



# Approvazione Del Bilancio

## Approvazione in seconda convocazione

- **nelle Spa**, ai sensi dell'art. 2369, C.c., se il giorno della relativa adunanza non è indicato nell'avviso della "prima" convocazione, la stessa va riconvocata entro 30 giorni dalla data di quest'ultima;
- **nelle Srl**, ancorché non espressamente disciplinata, la seconda convocazione è ritenuta comunque possibile, se prevista dall'atto costitutivo

## Mancata convocazione dell'assemblea

- In caso di:
- inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata dal Collegio sindacale;
- omessa convocazione entro i termini previsti da parte degli amministratori (o del Collegio sindacale in caso di inadempienza degli amministratori) è applicabile la sanzione da € 1.032 a € 6.197 ad ogni amministratore / sindaco, ex art. 2631, C.c.



# Modalità di convocazione: SPA

- **SPA** Ai sensi dell'art. 2366, C.c., gli amministratori devono convocare l'assemblea **mediante pubblicazione di un apposito avviso** sulla G.U o in almeno un quotidiano individuato dallo statuto, almeno 15 giorni prima rispetto a quello fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve riportare i seguenti elementi:
  - giorno, ora e luogo dell'adunanza;
  - elenco delle materie da trattare, ossia l'ordine del giorno
- Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, se previsto dallo statuto ,la convocazione dei soci può essere effettuata mediante mezzi(fax ,raccomandata ,e-mail ecc) che garantiscono dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea .



# Modalità di convocazione: SRL

- **L'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2479, C.c.,** è riservata inderogabilmente alla competenza dei soci e può essere adottata, alternativamente:
  - con decisione, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;
  - dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.
- **L'atto costitutivo, come stabilito dall'art. 2479-bis, C.c., può prevedere:**
  - il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce; se nulla è disposto in proposito l'assemblea si riunisce presso la sede della società;
  - le modalità di convocazione (ad esempio, a mezzo fax, e-mail, ecc.) tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione.
- Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata:
  - spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese;
  - riportante il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare.



# MANCATA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

## SPA

- In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
  - sia rappresentato l'intero capitale sociale;
  - vi partecipi la maggioranza degli amministratori e componenti l'organo di controllo.

## SRL

- In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:
  - vi partecipi l'intero capitale sociale;
  - tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento (assemblea totalitaria).



## Convocazione a mezzo PEC

- La convocazione dei soci può essere effettuata anche a mezzo PEC considerato che tale modalità ,come evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza 31.7.2015 ,è equiparabile a quella effettuata mediante “missiva raccomandata con ricevuta di ritorno”



# Pubblicazione Del Bilancio

- L'art. 2345 del Cod. Civ. impone agli amministratori di depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese:
- Una copia del Bilancio
- Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.
- Il verbale di approvazione dell'assemblea;
- L'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del Bilancio, con l'indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che non sono titolari dei diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime





## TABELLA RIEPILOGATIVA

ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI		Spa Srl con organo di controllo Approvazione bilancio ad esempio 30.4.2018    ad esempio 29.6.2018		Srl con organo di controllo Approvazione bilancio Ad esempio 30.4.2018    ad esempio 29.6.2018	
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione				15.4.2018	14.6.2018
Comunicazione all'organo di controllo (se esistente) del bilancio e della Relazione sulla gestione	Entro i 30 gg precedenti l'assemblea	31/03/2018	30.5.2018	-----	-----
Deposito presso la sede sociale del bilancio ,Relazione sulla gestione ,Relazione del Collegio sindacale e dell'organo di revisione legale	Durante i 15 gg precedenti l'assemblea	15.04.2018	14.6.2018	15.04.2018	14.6.2018
Convocazione soci	Entro 8 gg precedenti l'assemblea	22.4.2018	21.6.2018	22.4.2018	21.6.2018
Approvazione bilancio	Entro 120/180 dalla chiusura dell'esercizio	30.04.2018	29.6.2018	30.04.2018	29.6.2018
Deposito bilancio al Registro Imprese	Entro 30gg dall'approvazione	30.5.2018	29.7.2018	30.5.2018	29.7.2018



## Formato XBRL :Ambito Oggettivo

Tipologia bilancio	Obbligo XBRL
Bilancio d'esercizio (in forma ordinaria o abbreviata), anche per le società in liquidazione	SI
Bilancio consolidato Situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) Bilancio finale di liquidazione	
Bilancio consolidato	
Bilancio finale di liquidazione	NO
Situazioni patrimoniali e finanziarie allegate ai progetti di fusione e scissione	
Bilancio consolidato della controllante / di società di persone	
Bilancio di società estero con sede secondaria in Italia	
Bilancio sociale Situazione patrimoniale di imprese sociali	



## Formato XBRL :Ambito Soggettivo

-Società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative)  
- Consorzi con attività esterna, ai fini del deposito della situazione patrimoniale ex art. SI 2615-bis, C.c.

SI

Società:  
– quotate (comprese, oltre quelle con azioni quotate, anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, come ad esempio, obbligazioni)  
– anche non quotate, che redigono, per obbligo / facoltà, il bilancio (anche consolidato) in conformità ai Principi contabili internazionali (IAS / IFRS)  
– di assicurazione e riassicurazione – banche ed istituti finanziari  
– che depositano il bilancio di esercizi chiusi prima del 16.2.2009 – controllate e quelle incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse

NO



# SEZIONI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- La Nota integrativa è suddivisa nelle seguenti 5 sezioni:
- 1. parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, nella quale possono essere, tra l'altro, riportati i criteri contabili adottati;
- 2. sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti riferiti alle voci dello Stato patrimoniale e agli impegni non risultanti dai conti d'ordine;
- 3. sezione riferita al Conto economico;
- 4. sezione residuale relativa ad altre informazioni di varia natura (ad esempio, dati sull'occupazione, compensi agli organi sociali, strumenti finanziari emessi dalla società);
- 5. parte finale, costituita da 2 campi di testo nei quali riportare, come evidenziato nel citato Documento, le conclusioni, “i suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio” nonché la dichiarazione di conformità ai fini del deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese



# Tabelle nella Nota integrativa

## Ordinario

- Sono presenti numerose tabelle per ognuna delle quali è indicato il riferimento normativo e, in particolare, il comma e il punto di cui agli artt. 2427 e 2427-bis,
- Non dovranno necessariamente essere utilizzate tutte le tabelle; infatti, qualora non siano presenti alcune fattispecie, le relative tabelle non dovranno essere compilate.

## Abbreviato

- Il predetto Documento specifica che “per garantire la possibilità ... di ampliare lo spessore delle informazioni offerte ... si è ... scelto di consentire l’uso ... della maggior parte delle tabelle dell’ordinario”.



## **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, VERIDICITÀ E CORRETTEZZA:**

- Il bilancio d'esercizio di una società di capitali redatto in violazione dei **principi di chiarezza e precisione è illecito e di conseguenza è nulla la delibera assembleare che lo ha approvato.**
- **TERMINE DI IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO** Secondo quanto disposto dall'art. 2434-bis, C.c., le azioni di impugnazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2379, C.c. "non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo



## **Destinazione del Risultato di esercizio;**

### **Utile d'esercizio:**

- **Accantonamento a riserva**
- **se previsto dall'atto costitutivo,  
accantonamento a favore dei promotori**
- **per la copertura di perdite di esercizi  
precedenti**
- **Distribuzione ai soci**



## Destinazione del Risultato di esercizio; Perdita d'esercizio

- in misura non superiore a 1/3 del capitale sociale

- il riporto a nuovo della perdita nell'esercizio successivo;
- la copertura della perdita mediante l'utilizzo di riserve. È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci;

- in misura superiore a 1/3 del capitale sociale

- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritengano che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.
- se il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono convocare **senza indugio** l'assemblea dei soci.









